

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1987

Presidenza del Presidente CASTIGLIONE

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Disciplina della professione di patrocinatore legale» (1359), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori

«Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture» (1776)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 6 e *passim*
BATELLO (PCI) 5, 6, 13 e *passim*
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 4, 5, 6 e *passim*
FILETTI (MSI-DN) 7, 9, 14
GALLO (DC) 5, 6, 9 e *passim*
PALUMBO (PLI) 6, 11, 15
RICCI (PCI) 5, 8, 14
VASSALLI (PSI), relatore alla Commissione . . . 2, 4, 5 e *passim*

«Modifiche agli articoli 252, 253, 254, 263-bis, 263-ter e 340-bis del codice di procedura penale» (2137)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 16, 19
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 19
GALLO (DC), relatore alla Commissione 16, 17, 18 e *passim*
RICCI (PCI) 17, 18

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Disciplina della professione di patrocinatore legale» (1359), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori

«Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture» (1776)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disciplina della professione di patrocinatore legale», d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, e: «Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture».

Prego il relatore di riassumere i termini della questione.

VASSALLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ricorderete, di questi due disegni di legge sono già state svolte la relazione e la discussione generale, al termine della quale fu stabilito che un Comitato ristretto avrebbe dovuto elaborare un testo unificato da sottoporre alla Commissione. Entrambi i provvedimenti in esame, infatti - uno d'iniziativa parlamentare, l'altro d'iniziativa governativa - si preoccupano di dettare una nuova disciplina della professione di patrocinatore legale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 29 aprile 1985, n. 127, che ha ritenuto sostanzialmente illegittima la posizione di persone abilitate ad esercitare tale professione, sia pure dinanzi alle preture e quindi in un ambito anche territorialmente limitato, senza che nei loro confronti si fosse proceduto ad alcun controllo dell'idoneità tecnica.

Pertanto, il legislatore, essendo a conoscenza dell'esistenza di una sufficientemente diffusa, ancorchè non bene individuata numericamente, categoria di persone colpite da tale sentenza, le quali traevano fonte di vita dal lavoro precedentemente svolto, si è preoccupato di provvedere transitoriamente alla loro situazione, adeguando peraltro l'esercizio della professione in questione ai presupposti indicati dalla Corte costituzionale come fonte per la legittimità delle norme già esistenti.

Ebbene, il Comitato ristretto ha proficuamente lavorato ed è arrivato alla produzione di un testo unificato, del quale non vorrò darvi merito perchè esso è dovuto alla dedizione e all'impegno del presidente Castiglione, del senatore Battello e di altri colleghi. A tale proposito, prima di entrare nell'articolato, vorrei ricordare che nella precedente fase avevamo convenuto di assumere come testo base il disegno di legge governativo e quindi, poichè siamo in sede redigente, dobbiamo, di

volta in volta, proporre la sostituzione dei singoli articoli di quel disegno di legge con quelli predisposti dal Comitato ristretto.

E passo ora ad analizzare brevemente questo nuovo testo. Innanzi tutto, bisogna dire che esso ha una dimensione più ampia rispetto al testo d'iniziativa parlamentare, che lo rende pertanto più conforme a quello governativo, in quanto tiene presenti due categorie di soggetti: da un lato, coloro i quali esercitano il patrocinio in attesa di fare il procuratore legale e quindi sono dei laureati in giurisprudenza e dall'altro coloro - presi di mira dalla sentenza della Corte - che, pur non possedendo tale titolo di studio, in base alla legge n. 283 del 1901 erano abilitati al patrocinio dinanzi alle preture.

Ciò premesso, il Comitato ristretto propone un articolo 1 del seguente tenore:

Art. 1.

1. Coloro che alla data dell'8 maggio 1985 risultavano abilitati al patrocinio legale innanzi alle preture ai sensi della legge 7 luglio 1901, n. 283 e iscritti da almeno un anno nell'albo previsto dall'articolo 7, terzo comma, della citata legge possono continuare il patrocinio medesimo per un periodo massimo di cinque anni mediante l'iscrizione ad un apposito registro ad esaurimento da tenersi a cura del Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali competente per territorio.

2. La domanda di iscrizione al registro deve essere corredata dal diploma di laurea e dalla certificazione, rilasciata dalla cancelleria della competente pretura, della iscrizione al cessato albo di cui all'articolo 7, terzo comma.

Come si può vedere, questo articolo non corrisponde esattamente, come contenuto, all'articolo 1 del testo governativo ed infatti paralleli a tale testo sono una pluralità di articoli del Comitato ristretto.

L'articolo 2 recita:

Art. 2.

1. Sono altresì ammessi alla prosecuzione del patrocinio legale coloro i quali non forniti

di diploma di laurea risultavano alla data dell'8 maggio 1985 abilitati al patrocinio innanzi alle preture ai sensi della legge 7 luglio 1901, n. 283 (articoli 6 e 7) e si trovino iscritti al relativo albo, dopo aver sostenuto con esito favorevole un esame straordinario.

2. Per essere ammesso all'esame il candidato deve aver effettivamente esercitato il patrocinio davanti alla pretura per un periodo di almeno quattro anni.

3. L'effettivo esercizio del patrocinio per il periodo di cui al comma 2 deve essere comprovato mediante certificazione rilasciata dal Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali del circondario in cui sono comprese le preture presso le quali il patrocinio è stato effettivamente svolto.

Queste sono le condizioni preliminari per essere ammessi a sostenere l'esame.

In sostanza gli articoli 1 e 2 sostituiscono l'articolo 1 del disegno di legge di iniziativa governativa.

L'articolo 3 recita:

Art. 3.

1. L'esame di cui all'articolo 2 ha carattere pratico e consiste in un colloquio nelle seguenti materie:

- a) diritto civile e diritto penale;
- b) procedura civile e procedura penale.

2. L'esame deve fornire alla commissione di cui all'articolo 5 sufficienti elementi di valutazione in ordine alla concreta idoneità del candidato a svolgere il patrocinio.

3. L'esame si svolge con le modalità stabilite dal Capo II del titolo I del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in quanto applicabili.

In sostanza questo articolo redatto dal Comitato ristretto ricalca esattamente l'articolo 2 del testo governativo.

L'articolo 4 recita:

Art. 4.

1. L'esame di cui all'articolo 2, unico per tutto il territorio della Repubblica, è indetto

con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Anche questo articolo 4 ricalca un articolo del disegno di legge governativo e precisamente l'articolo 3.

L'articolo 5 recita:

Art. 5.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia e si compone di:

- a) tre magistrati, di cui uno con qualifica no inferiore a quella di magistrato di Cassazione, che la presiede;
- b) un professore di ruolo in materie giuridiche presso una università della Repubblica;
- c) tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.

2. Possono essere chiamati a far parte della commissione un presidente e sei membri supplenti, che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi.

3. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Anche questo articolo 5 ricalca puntualmente l'articolo 4 del disegno di legge governativo.

L'articolo 6 recita:

Art. 6.

I patrocinatori legali di cui alla presente legge sono obbligati ad applicare le tariffe professionali previste per i patrocinatori legali praticanti procuratori.

Questo articolo è mutuato dal disegno di legge d'iniziativa parlamentare, n. 1359, che si era, giustamente a mio avviso, preoccupato del problema delle tariffe professionali. Sono messi sullo stesso piano i patrocinatori legali

non in possesso di laurea e destinati a sostenere l'esame straordinario e i laureati in giurisprudenza che esercitano il patrocinio.

L'articolo 7 recita:

Art. 7.

I patrocinatori legali di cui alla presente legge possono esercitare solo presso le preture del circondario nel quale sono iscritti.

L'articolo 8 invece reca una nuova norma: si tratta della cancellazione dal registro dei patrocinatori legali, la quale è pronunciata in un serie di casi previsti dall'ordinamento generale sulle professioni legali tuttora vigente. Esso recita:

Art. 8.

La cancellazione dal registro dei patrocinatori legali è pronunciata, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali:

a) nei casi di incompatibilità previsti dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, all'articolo 3;

b) nei casi di cui al n. 2 dell'articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

c) nei casi di cui all'articolo 4, terzo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2, 3, 4, 5 e 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'articolo 45 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con l'articolo 9 si prescrive:

Art. 9.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 7 luglio 1901, n. 283, e nel regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547, e successive

modificazioni ed integrazioni, che risultino incompatibili con le norme della presente legge.

Non viene nominata esplicitamente alcuna disposizione; anzi viene richiamata la normativa vigente per una abrogazione implicita.

A questo punto, credo che il senatore Battello e il Presidente, senatore Castiglione, potranno fornirci ulteriori ragguagli.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'articolo 8, nel primo comma ci siamo preoccupati di ribadire le norme concernenti le incompatibilità per l'iscrizione all'albo dei patrocinatori legali: si tratta del non essere cittadini italiani, della perdita dei diritti civili, eccetera.

Il secondo comma invece attiene alla procedura per la cancellazione dall'albo; il sistema è lo stesso finora adottato per la cancellazione dall'albo dei praticanti procuratori legali. Ci siamo preoccupati in sostanza di prevedere una sia pur minima normativa circa la cancellazione dall'albo dei patrocinatori legali.

VASSALLI, relatore alla Commissione. Concludo, quindi, proponendo l'approvazione del testo proposto dal Comitato ristretto (comunque, esamineremo poi i singoli articoli, prendendo eventualmente a base dell'esame, come abbiamo detto, il disegno di legge d'iniziativa governativa), sempre facendo salva la possibilità, naturalmente, di rivedere e controllare i numerosi richiami che figurano soprattutto negli ultimi due articoli e tenendo conto anche dell'osservazione del senatore Ricci circa l'opportunità o meno di sancire esplicitamente l'abrogazione della legge n. 283 del 1901.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei anzitutto fare un'osservazione di carattere sostanziale.

Il nuovo testo dell'articolo 1 proposto dal Comitato ristretto stabilisce al primo comma: «Coloro che alla data dell'8 maggio 1985 risultavano abilitati al patrocinio legale innanzi alle preture ai sensi della legge 7 luglio 1901, n. 283, e iscritti da almeno un anno nell'albo previsto dall'articolo 7, terzo comma, della citata legge possono continuare il patrocinio medesimo per un periodo massimo di

2^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1987)

cinque anni mediante l'iscrizione ad un apposito registro ad esaurimento da tenersi a cura del Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali competente per territorio». E su questo punto non ho obiezioni da fare.

Vorrei invece richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che l'articolo 7 della legge n. 283 del 1901 non prevede la situazione dei laureati, stabilendo al primo comma: «L'abilitazione al patrocinio presso le preture, di cui nella lettera b) dell'articolo precedente, non potrà essere concessa che alle persone di incensurata condotta, le quali siano fornite di licenza liceale, o di istituto tecnico, o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale ed agli ex-funzionari di cancelleria e di segreteria presso le autorità giudiziarie». Invece, al secondo comma dell'articolo 1 del testo del Comitato ristretto, si legge: «La domanda di iscrizione al registro deve essere corredata dal diploma di laurea e dalla certificazione, rilasciata dalla cancelleria della competente pretura, dell'iscrizione al cessato albo di cui all'articolo 7, terzo comma. Quindi, facendo espresso riferimento all'articolo 7, devo far osservare che certamente il diploma di laurea non potrà essere depositato, come previsto in questo caso, perchè queste persone non ne sono in possesso. L'articolo 7 in questione non parla di laureati.

GALLO. Ritengo giusta l'osservazione dell'onorevole Sottosegretario. Comunque, si potrebbe risolvere aggiungendo al primo comma dell'articolo 1 del testo del Comitato ristretto, dopo le parole: «Coloro che», le altre: «forniti di diploma di laurea».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Comunque, senatore Vassalli, la pregherei di esaminare la questione sotto il profilo della costituzionalità. Il laureato che sostiene l'esame può rimanere iscritto per cinque anni, mentre sembrerebbe che il non laureato che già esercita la professione da lungo tempo e che sostiene l'esame possa rimanere iscritto per un periodo di tempo illimitato.

RICCI. No, anche per quest'ultimo vale la stessa limitazione di tempo. Se non è chiaro, bisogna indicarlo esplicitamente.

BATTELLO. Si era ritenuto che la formulazione adottata fosse sufficientemente chiara in proposito, in particolare che l'introduzione dell'avverbio «altresì», all'articolo 2, potesse essere un collegamento adeguato. Comunque, se la norma non è chiara a questo riguardo, possiamo specificarla ulteriormente.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A mio avviso, bisogna fare esplicita indicazione.

GALLO. Forse sarebbe opportuno.

VASSALLI, *relatore alla Commissione*. Anche a mio avviso, sarebbe opportuno esplicitare meglio questo punto.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'articolo 2 dovrebbe essere così formulato: «Sono altresì ammessi alla prosecuzione del patrocinio legale coloro i quali, non forniti di diploma di laurea, risultavano alla data dell'8 maggio 1985 abilitati al patrocinio innanzi alle preture, ai sensi della legge n. 283 del 1901, articoli 6 e 7, e si trovino iscritti al relativo albo dopo aver sostenuto con esito favorevole l'esame straordinario». Ciò significa che per essere iscritti all'albo si è già dovuto sostenere l'esame straordinario. Si tratta perciò di una correzione formale.

GALLO. Si potrebbe formulare l'articolo 2 nel modo seguente: «Sono altresì ammessi, dopo aver sostenuto con esito favorevole un esame straordinario, coloro i quali...», in modo da non lasciare adito a dubbi.

VASSALLI, *relatore alla Commissione*. Le osservazioni del senatore Cioce mi sembrano fondatissime.

L'articolo 2 potrebbe essere pertanto corretto nel modo seguente: «Sono altresì ammessi alla prosecuzione del patrocinio legale, per un periodo massimo di cinque anni, coloro i quali...».

GALLO. Perchè dire un periodo «massimo di cinque anni» e non semplicemente «per un periodo di cinque anni»?

VASSALLI, *relatore alla Commissione*. In tal caso, bisognerebbe eliminare la parola «massimo» anche nella prima parte.

BATTELLO. A mio avviso, invece, l'espressione «periodo massimo» non andrebbe eliminata, perchè prevediamo la cancellazione e potrebbe verificarsi l'ipotesi di una reiscrizione, per cui i vari periodi si vengono a sommare.

PRESIDENTE. La prima preoccupazione espressa dal Governo è che l'abilitazione (così come l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 7) era prevista per coloro i quali non erano forniti di laurea e non erano notai.

Tuttavia, nell'applicazione e nel collegamento degli articoli 6 e 7 - e parte dell'articolo 6 è stata poi dichiarata incostituzionale dalla nota sentenza della Corte - coloro i quali non erano laureati in giurisprudenza, e non potevano essere iscritti nell'albo dei praticanti procuratori legali, hanno potuto tuttavia continuare ad esercitare la loro attività di patrocinio iscrivendosi negli albi della pretura, con una certa forzatura, in verità, di quanto stabiliva la legge del 1901. Si era previsto allora, infatti, che chi era laureato o era già notaio poteva patrocinare e chi invece non era laureato doveva avere un'abilitazione per l'iscrizione a questo albo. Ma in verità tutti sono iscritti all'albo della pretura, anche i laureati che esercitano il patrocinio legale.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La legge attualmente vigente prescrive la cancellazione automatica per coloro i quali, iscritti per quattro anni, non abbiano superato l'esame di praticante.

PRESIDENTE. Tuttavia c'è anche chi, non potendo più essere iscritto negli albi di praticante procuratore legale - è dal 1934 che ciò sta avvenendo - avendo superato l'esame prescritto, ha continuato ad esercitare l'attività di patrocinatore legale, iscrivendosi, in base alla legge del 1901, a questi albi della pretura.

Il disegno di legge del Governo si fa appunto carico di tale situazione; noi, per parte nostra,

cerchiamo di dare una regolamentazione più articolata rispetto al testo del Governo.

Per quanto riguarda la situazione dei non laureati, concordo con le proposte del relatore.

VASSALLI *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda il riferimento all'esame straordinario, a mio avviso, la formulazione più opportuna sarebbe la seguente: «dopo aver sostenuto con esito favorevole l'esame straordinario di cui all'articolo 3»; accolgo in tal senso il rilievo avanzato dal sottosegretario Cioce.

Più delicato è invece il problema della menzione dell'articolo 7, anche se il presidente Castiglione ha chiarito che tale menzione potrebbe essere lasciata.

GALLO. Tuttavia, bisognerebbe distinguere tra chi è fornito e chi non è fornito del diploma di laurea. Pertanto, parlerei, al primo comma dell'articolo 1, di coloro che sono forniti del diploma di laurea - e accolgo in pieno l'osservazione del sottosegretario Cioce - mentre all'articolo 2 farei riferimento a coloro che non sono forniti del diploma di laurea.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho tentato di ottenere dal Consiglio nazionale forense un elenco dei patrocinatori legali; purtroppo non è assolutamente possibile averlo perchè bisognerebbe interpellare tutti i consigli dell'ordine.

Tuttavia, *ad aures*, sulla base di ciò che mi ha detto il Presidente del Consiglio dell'ordine, ritengo che non ve ne siano più.

PALUMBO. Signor Presidente, vorrei esporre ai colleghi un dubbio perchè mi sia, se possibile, chiarito.

Mi sembra che il testo unificato dei disegni di legge, innovando rispetto sia al primo che al secondo provvedimento, operi una distinzione fra coloro che sono già laureati e coloro che non lo sono, prescrivendo per i primi l'iscrizione in un albo al fine di proseguire l'esercizio professionale, sia pure per un periodo limitato, e per i secondi la necessità di superare un esame con le caratteristiche previste.

Ho la sensazione che il testo del disegno di legge, così come attualmente formulato, non risolva i problemi posti dalla sentenza della Corte costituzionale. Tale sentenza ha stabilito che - per violazione dell'articolo 33, penultimo comma, della Costituzione (in cui si dice che è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale) - dovevano essere dichiarate incostituzionali le norme della legge del 1901, nella parte in cui consentivano l'esercizio professionale a chi non avesse sostenuto un esame di Stato o un esame ad esso equipollente.

Pertanto, il problema che la Corte costituzionale ha sollevato non riguarda il possesso o meno del diploma di laurea, riguarda invece il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e quindi il superamento o meno di un esame di Stato.

Ora, mentre nel testo del Governo questo problema veniva risolto, nel senso che non si faceva distinzione fra chi fosse o meno in possesso di laurea e si prescriveva invece che tutti dovessero essere sottoposti ad un esame di Stato o ad equipollente di esso - come richiesto dalla Corte costituzionale - il testo attuale, creando la distinzione tra chi è laureato e chi non lo è, e prescrivendo che l'esame debba essere sostenuto solo da questi ultimi, a mio avviso non risolve le questioni sollevate dalla censura costituzionale, che continuerebbe a restare valida quantomeno per l'articolo 1.

Pertanto, dopo aver fatto tutto questo lavoro, ci troveremo a non aver risolto i problemi, semmai ad averli complicati, rischiando di esporre il disegno di legge che andiamo ad approvare a nuovi rilievi di incostituzionalità.

La considerazione essenziale della Corte, infatti, è quella riportata al punto 4 della sentenza, laddove si dice: «Per le espresse considerazioni l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale di cui si tratta, non preceduta da controllo dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato o da equipollente di esso, di una categoria di soggetti diversa da quella degli avvocati e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, costituisce un'ingiustifi-

cata deroga all'articolo 33, comma 5, e così violazione del medesimo e dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione».

Ebbene, questa censura costituzionale rimarrà integra nei confronti dell'articolo 1 del testo unificato, mentre l'articolo 2 la superebbe nei confronti dei non laureati, con il che si arriverebbe - un domani che la Corte confermasse questo suo orientamento - alla conseguenza, certamente non piacevole e comunque non sistematica, per cui persone non laureate, ma che hanno superato l'esame, sarebbero abilitate all'esercizio del patrocinio, mentre coloro che sono in possesso del titolo di studio ma che non hanno superato l'esame di Stato giacchè la legge consentirebbe loro di non sostenerlo, sarebbero invece escluse dagli albi.

In tal modo, dunque, volendo in qualche maniera privilegiare coloro che hanno già conseguito il diploma di laurea, si finirebbe invece per fare l'esatto contrario; come si vede, certe volte il meglio è nemico del bene.

Questa era l'osservazione che volevo fare ed aspetto che su di essa i colleghi si pronuncino.

FILETTI. Io mi permetto di rilevare che la Corte costituzionale si è limitata a dichiarare la illegittimità soltanto di una piccolissima parte della norma contenuta nell'articolo 6 della legge 7 luglio 1901, n. 283. Tale articolo disciplinava il patrocinio legale nei comuni che sono sede di tribunale e in quelli che sono soltanto sede di pretura e prevedeva in proposito una diversa enucleazione perchè, mentre nei comuni con sede di tribunale potevano esercitare avvocati, procuratori, notai, laureati in legge, nei comuni sede soltanto di procura, laddove era quindi più difficile rinvenire dei professionisti esercenti l'attività forense, si consentiva il patrocinio dell'esercizio legale anche a coloro che ne avessero conseguito l'abilitazione a norma del successivo articolo 7.

La Corte costituzionale nella sentenza del 1985 fa una premessa e dice che la questione della illegittimità costituzionale riguarda quelle norme (articoli 6, lettera b), 7, 8 e 9) che disciplinano l'esercizio del patrocinio davanti alla pretura, riservandolo a soggetti iscritti, sulla base dei requisiti culturali di vario grado,

in un albo formato presso la pretura stessa e ne dichiara l'illegittimità costituzionale - così come ha rilevato il senatore Palumbo - argomentando che essa deriva dal mancato controllo della idoneità tecnica costituito da un esame di Stato o da equipollente di esso, di una categoria di soggetti diversa da quella degli avvocati e procuratori.

Ebbene, con la disciplina che vogliamo oggi introdurre, mi pare che andiamo un po' *ultra petita* rispetto a quella che è la determinazione della Corte, in quanto non ci limitiamo soltanto ad occuparci di coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione a norma dell'articolo 7, ma anche di tutti quelli che esercitano il patrocinio legale dinanzi le preture e prevediamo che per una parte di essi è sufficiente per l'esercizio della professione produrre soltanto il diploma di laurea, mentre ad un'altra parte richiediamo che si sottopongano ad una prova, che chiamiamo esame straordinario. Ora, a mio avviso, dobbiamo occuparci soltanto di quest'ultima parte, cioè a dire di ciò che forma oggetto dell'articolo 2 del nuovo testo perchè, per quanto concerne la prima parte, *nulla quaestio* dato che la Corte costituzionale non si è minimamente rivolta a coloro che rientrano nella materia di cui all'articolo 1 del testo suddetto.

Pertanto, secondo me, noi dovremmo riparare alla omissione del conseguimento nell'abilitazione e dire soltanto che coloro i quali si trovano in quelle determinate condizioni devono sottoporsi ad un esame straordinario e quindi non prevederei assolutamente l'articolo 1.

Per quanto riguarda il termine, non credo sia opportuno prevederne uno generico; sarebbe più opportuno prevedere un termine massimo soltanto per coloro i quali esercitano il patrocinio legale nei comuni sede di preture. Al contrario non dobbiamo prevedere alcun tempo massimo di esercizio del patrocinio per quanto riguarda la prima categoria di persone: infatti soltanto nel secondo caso si tratta di un intervento provvisorio e contingente con il quale si prevede la facoltà per i professionisti non iscritti all'albo degli avvocati e procuratori, che non hanno conseguito la laurea, di esercitare l'attività forense.

Per queste ragioni ritengo che dobbiamo prestare particolare attenzione all'articolo 1 e

all'articolo 2, per addivenire a un nuovo testo che recepisca le osservazioni della Corte costituzionale e disponga nei limiti di quella pronuncia.

RICCI. Vorrei svolgere una osservazione molto rapida, anche se indubbiamente i rilievi fatti dal senatore Filetti integrano ulteriormente quello che volevo dire.

Il problema sollevato dal senatore Palumbo è molto delicato. L'esame di Stato al fine dell'esercizio professionale può riguardare, se inteso nel senso di cui il senatore Palumbo ha detto, non soltanto i patrocinatori legali appartenenti a questo ristretto e limitato numero di cui ci stiamo occupando in questa sede, ma tutti quanti i patrocinatori legali, anche quelli che esercitano nel periodo di tirocinio antecedente il conseguimento dell'abilitazione, che si ottiene superando l'esame di procuratore secondo la legislazione vigente insieme al pieno titolo all'esercizio della professione.

Il Comitato ristretto credo abbia fatto bene a limitare il proprio intervento agli aspetti che si possono cogliere nel dispositivo della sentenza della Corte costituzionale. Infatti, se dovessimo prescrivere il possesso di un titolo di abilitazione anche per coloro che sono laureati, andremmo al di là - dice il senatore Palumbo - dello stretto ambito considerato dalla Corte costituzionale e rischieremo davvero di aprire un problema dalle implicazioni gigantesche.

A me non risulta che sia pendente presso la Corte costituzionale alcuna questione relativa alla possibilità per i praticanti procuratori legali di esercitare dinanzi alle preture.

Non vorrei che ci facessimo carico di tale problema in questa sede: potrebbe rappresentare l'incentivo a sollevare la questione relativa a questa categoria molto vasta e assolutamente indispensabile per il funzionamento della giustizia nel nostro paese, soprattutto presso le preture.

Avrei inoltre qualche dubbio - ma riflettiamoci sopra ancora un momento - a limitare l'intervento ai non laureati, come suggerisce il senatore Filetti. In primo luogo perchè non avrebbe senso un intervento di tale minima portata. In secondo luogo dovremmo comunque far rispettare le norme fissate dalla legge

professionale sugli avvocati e procuratori. Nel caso in esame si tratta senz'altro di un esercizio anomalo, anche da parte dei laureati.

Allora è importante stabilire un ruolo o elenco ad esaurimento: altrimenti rischiamo di eternare una situazione di profonda disparità di trattamento fra coloro che possono esercitare dinanzi alle preture soltanto per un tempo limitato, e coloro che con il trascinarsi di un diritto oramai anacronistico rispetto alla legge professionale, potrebbero continuare a esercitare senza limiti di tempo.

Per questi motivi prego la Commissione di riflettere attentamente sulla opportunità di mantenere l'impostazione voluta dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Vorrei dare una spiegazione. È vero quello che ha detto il senatore Palumbo, cioè che la sentenza della Corte costituzionale ha colpito soltanto la seconda parte dell'articolo 6, mentre nella pratica i laureati che non hanno superato l'esame di procuratore legale si sono iscritti anch'essi all'albo ed hanno esercitato di fatto la loro attività. Si tratta di alcune centinaia di persone che fino ad oggi sono state legittimate proprio perchè iscritte negli albi presso le preture.

La sentenza apparentemente non colpisce questa categoria; però, avendo essa dichiarato illegittimo l'albo costituito presso le preture, costoro si trovano nella condizione di non essere più ammessi al patrocinio. Per questo abbiamo sentito l'esigenza - che pure il Governo ha avvertito formulando la sua proposta di legge - di considerare anche la categoria dei laureati, colpiti anch'essi per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della Corte.

La laurea tuttavia può considerarsi un titolo equipollente della capacità tecnica: questo è il ragionamento che si è fatto in Commissione dapprima e in Comitato ristretto poi.

FILETTI. Non è vero che l'albo sia stato soppresso: esso resta per quanto riguarda la lettera a).

PRESIDENTE. Vorrei ribadire che lo scopo di questo provvedimento è comunque quello di unificare la normativa concernente l'esercizio della professione forense, mettendo fine a

situazioni ormai superate come quella dei patrocinatori legali.

È necessaria quindi un'attenta riflessione anche per evitare di tornare poi su questa materia.

GALLO. Signor Presidente, condivido pienamente le considerazioni di ordine pratico da lei svolte in ordine alla *ratio* della normativa di cui all'articolo 1 per quanto concerne i patrocinatori legali forniti di diploma di laurea.

Mi rendo anche conto dei rilievi di legittimità costituzionale espressi dal senatore Palumbo. Senza dubbio il quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione pone l'esigenza di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Comunque, considerando anche il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale di cui stiamo discutendo, debbo limitarmi a rilevare che la Corte costituzionale procede sempre più insistentemente sulla declaratoria di illegittimità costituzionale anche per connessione, non semplicemente con riferimento alle norme sulle quali viene sollevata la questione di legittimità costituzionale ma anche a tutte quelle che, rispondendo alla medesima *ratio* - scusate la contraddizione in termini - di illegittimità costituzionale, devono essere travolte attraverso il dispositivo. Il silenzio della Corte costituzionale per quanto concerne i soggetti che non ricadono sotto la previsione della lettera b) dell'articolo 6 della legge n. 283 del 1901 mi fa pensare che essa non abbia ritenuto sussistere questa esigenza di *ratio* di legittimità costituzionale e quindi di dover provvedere nei confronti degli ammessi al patrocinio legale dinanzi alle preture forniti di diploma di laurea.

A questo punto però rimane comunque l'esigenza di ordine pratico di disciplinare la materia in modo che non si protragga all'infinito una certa situazione. Di qui l'utilità dell'articolo 1, della cui legittimità costituzionale oggi come oggi non mi preoccuperei perchè, anzi, la sentenza, nella sua delimitazione alla fattispecie astratta che ha avuto occasione di esaminare, non prende assolutamente posizione in proposito, escludendo una illegittimità per connessione e dipendenza.

VASSALLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il senatore Gallo ha già svolto in gran parte le considerazioni che volevo fare, anche se le conclusioni alle quali egli è giunto sono in parte diverse dalle mie.

Senza dubbio il senatore Palumbo ha sollevato un problema reale. Infatti, i praticanti procuratori, che sono oggi un numero assai elevato in tutto il paese e che costituiscono quindi un problema socialmente rilevante, a cui si è riferito il senatore Ricci nel suo intervento, non hanno sostenuto un vero e proprio esame di Stato, ai sensi del quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione. Pertanto, ripeto, il senatore Palumbo ha sollevato un problema giusto. Infatti, investita la Corte costituzionale della questione di legittimità degli articoli della legge professionale forense che abilitano al patrocinio legale i praticanti procuratori davanti alle preture prima che abbiano sostenuto l'esame di procuratore legale, questa potrebbe cadere sotto un'analoga censura di illegittimità per contrasto con il quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione. Ma, come rilevava il senatore Ricci, fino ad oggi non ci costa che vi siano ordinanze che abbiano sollevato questo problema. Inoltre, come ha dichiarato il senatore Filetti, la Corte costituzionale non ha in alcun modo inteso toccare questa categoria nella sua sentenza.

Nel dispositivo della sentenza si dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, lettera b), 7, 8 e 9 della legge n. 283 del 1901, nonché dell'articolo 1, comma secondo, del regio decreto n. 1459 del 1926 e dell'articolo 1 della legge n. 1415 del 1928, però si aggiunge: «nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché degli articoli 2 e 3 del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'articolo 6, lettera b), della legge n. 283 del 1901». Quindi, la Corte costituzionale nel suo dispositivo considera i patrocinatori legali diversi dai praticanti procuratori.

A questo punto vorrei richiamare anche la parte conclusiva della motivazione della sentenza, in cui si legge: «Per le espresse considerazioni l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale di cui si tratta, non preceduta da

controllo dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato o da equipollente di esso, di una categoria di soggetti diversa da quella degli avvocati e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, costituisce una ingiustificata deroga all'articolo 33, comma quinto, e così violazione del medesimo e dell'articolo 3, comma primo, della Costituzione». Quindi la motivazione, richiamata dal senatore Palumbo, potrebbe indubbiamente aprire la strada alla illegittimità costituzionale delle norme vigenti dell'ordinamento professionale del 1933 e 1934 che abilitano al patrocinio legale davanti alle preture i praticanti procuratori. Però questo per ora non è avvenuto.

Il senatore Gallo rileva che la Corte costituzionale si occupa anche dei riferimenti ulteriori nelle proprie sentenze. È previsto infatti che la Corte dichiari le disposizioni che, per quanto non direttamente impugnate nell'ordinanza, vengono travolte dalla decisione di incostituzionalità. In questo caso non lo ha fatto. Quindi, l'argomento del senatore Gallo si aggiunge in un certo senso a quelli già messi in rilievo dal senatore Filetti.

Pertanto, mi sembra che siamo tutti sostanzialmente d'accordo sulle valutazioni espresse dal senatore Palumbo, quando ha sollevato questo problema, dai senatori Filetti e Gallo, quando hanno rilevato il contenuto della decisione della Corte costituzionale, e dal senatore Ricci, quando ha prospettato i pericoli ai quali andremmo incontro allargando il problema, addirittura pretendendo un esame straordinario anche per coloro che sono iscritti all'albo dei praticanti procuratori prima dell'esame di Stato di procuratore legale.

Tutto ciò premesso, però, dopo questa giusta riflessione, dobbiamo cercare ora di arrivare ad una conclusione: cioè, dobbiamo mantenere lo schema che abbiamo voluto seguire — come in sostanza suggeriva il Presidente — e che in certa misura si allinea alla proposta governativa, che già faceva una distinzione tra laureati e non laureati, o invece dobbiamo seguire la proposta radicale del senatore Filetti di occuparci esclusivamente dei vecchi patrocinatori legali, che non hanno nulla a che fare con i praticanti procuratori?

Questa è la decisione davanti alla quale ci troviamo. Comunque, dovremmo riesaminare il problema in sede di Comitato ristretto.

GALLO. Bisogna prendere atto che la Corte non ha operato ai sensi della seconda parte dell'articolo 27, perchè non ha dichiarato l'illegittimità di altre disposizioni legislative, rispetto a quelle che hanno dato luogo alla questione di illegittimità costituzionale, e la cui illegittimità deriva, come conseguenza, dalle decisioni adottate.

Pertanto, non è stata ritenuta l'illegittimità conseguente o dipendente, per cui noi siamo in grado di disciplinare la materia oggetto dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Il rilievo del senatore Filetti, secondo il quale la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 7, 8 e 9 della legge del 1901 si intenderebbe, nella sentenza della Corte, riferita solo alla parte collegata alla lettera b) dell'articolo 6, non appare fondato.

La sentenza della Corte, infatti, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, lettera b) e degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, nonchè dell'articolo 1, comma 2, del regio decreto n. 547 nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283.

GALLO. Non vi è stata l'applicazione del disposto della seconda parte dell'articolo 27.

PALUMBO. Signor Presidente, vorrei fare un passo indietro, perchè noto che i dubbi da me espressi sono in parte condivisi, anche se si prospettano soluzioni diverse rispetto a quelle da me delineate.

La norma dell'articolo 6 della legge del 1901 individua tre categorie di persone che possono esercitare l'attività di patrocinatore legale: gli avvocati e i procuratori legali, i notai e, infine, coloro che hanno sostenuto alcuni esami specifici, elencati alla lettera a).

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma questi ultimi sono procuratori a tutti gli effetti, iscritti nell'Albo dei procuratori legali.

PALUMBO. L'attività di patrocinatore legale è esercitata nei comuni che sono sede di tribunale oltre che dagli avvocati e dai procuratori anche, come ho già detto, dai notai, dai laureati in legge e da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, anche se non hanno conseguito la laurea in legge.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono ammessi all'esercizio dell'attività di patrocinatore legale coloro i quali hanno sostenuto, come si diceva allora, gli esami dei cinque codici e che, pur non essendosi laureati, hanno acquisito pieno titolo di procuratore.

PALUMBO. L'articolo 6, alla lettera a), stabilisce che nei comuni sede di tribunale sono abilitati all'esercizio dell'attività professionale presso le preture gli avvocati ed i procuratori legali, i notai, i laureati in legge e coloro che, ancorchè non laureati in legge, abbiano tuttavia sostenuto gli esami specifici per l'esercizio della professione, cioè gli esami di procedura civile, diritto civile, procedura penale, diritto penale e diritto commerciale.

La lettera a) non riguarda soltanto i laureati, ma anche persone iscritte all'università che, pur avendo sostenuto questi esami specifici, non hanno tuttavia conseguito la laurea in giurisprudenza.

Vi è poi la categoria di persone di cui alla lettera b), cioè coloro i quali, pur non avendo sostenuto gli esami specifici, e non essendo laureati, siano stati tuttavia abilitati all'esercizio dell'attività professionale documentalmente, ai sensi dell'articolo 7; sulla base di probità, incensurata condotta, possesso di licenza liceale e di altri requisiti, si è iscritti ad un albo a cura del presidente del tribunale.

Si tratta così di un'abilitazione per titoli e non per esami, qual è quella stabilita nell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

È pur vero che la sentenza della Corte costituzionale si riferisce esclusivamente all'articolo 6, lettera b), e agli articoli seguenti, lasciando intatta la norma dell'articolo 6, lettera a). Tuttavia credo, senatore Gallo, che ciò sia avvenuto - e che quindi la Corte non

abbia applicato il disposto dell'ultima parte dell'articolo 27 della legge costituzionale del 1953 - perchè la illegittimità della lettera *a*), nella parte che riguarda coloro che hanno sostenuto gli esami specifici, o comunque i laureati che non abbiano sostenuto tali esami, non è conseguente, anche se è in qualche maniera presupposta, rispetto alla dichiarazione di illegittimità dell'articolo 6, lettera *b*). L'illegittimità sarebbe stata conseguente - e con conseguente intendo dire che da una premessa maggiore ne discende una minore - se la dichiarazione di illegittimità costituzionale avesse riguardato l'articolo 6, lettera *a*). In tal caso, infatti, la Corte avrebbe potuto dichiarare l'illegittimità, ancorchè non fosse stata denunciata, dell'articolo 6, lettera *b*), e dell'articolo 7, come conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 6, lettera *a*), in quanto nell'ipotesi maggiore si ritiene compresa anche quella minore.

Le denunce di illegittimità costituzionale, invece, hanno riguardato non già la lettera *a*) dell'articolo 6, ma la lettera *b*), che rappresenta la premessa minore, per cui se la Corte costituzionale avesse voluto dichiarare anche la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, lettera *a*), avrebbe dovuto fare considerazioni ulteriori rispetto a quelle fatte in sede di censura dell'articolo 6, lettera *b*, e dell'articolo 7, perchè comunque le persone di cui all'articolo 6, lettera *a*, possedevano requisiti maggiori rispetto a quelle di cui all'articolo 6, lettera *b*), e all'articolo 7. La qualificazione professionale e le persone di cui all'articolo 6, lettera *a*), è ulteriore perchè si tratta di persone che hanno il diploma di laurea in giurisprudenza oppure che, pur non avendo conseguito tale diploma, hanno sostenuto esami specifici.

Credo pertanto che la Corte non avrebbe potuto far conseguire dalla ritenuta illegittimità costituzionale di una norma minore la illegittimità di una norma maggiore. Questo è il motivo, a mio avviso, alla base della decisione della Corte e con il quale intendo dare una risposta ai rilievi, che ritengo fondati, del senatore Gallo e del senatore Ricci, il quale sosteneva che la Corte in questi casi estende il suo sindacato anche a norme che non siano state specificatamente censurate.

All'osservazione, invece, che tutto ciò finirebbe per riguardare anche i patrocinatori legali a ciò abilitati in forza del tirocinio professionale, io rispondo che la Corte costituzionale si è occupata di questa vicenda non già soltanto con la sentenza n. 127 del 1985, ma anche con una sentenza precedente, la n. 58 del 1963, laddove sancì che secondo l'articolo 33 della Costituzione la prescrizione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale può essere derogata solo per un giustificato motivo; ed il giustificato motivo, nel caso dell'esercizio professionale dal momento dell'iscrizione all'albo dei praticanti procuratori, è dato dal fatto che si tratta di tirocinio professionale finalizzato all'abilitazione prima, e all'esercizio definitivo poi, della professione; con il che quelle norme riguardanti il patrocinio dei tirocinanti naturalmente risultano integre nella loro legittimità costituzionale. Sarebbe infatti come voler impedire ad un apprendista ferroviere di guidare il treno accanto al conducente effettivo durante il periodo di addestramento.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, ritengo che lo schema originario, almeno per quanto riguarda l'articolo 1 del disegno di legge governativo, sia il più rispondente ai problemi posti dalla Corte costituzionale e agli obiettivi di legislazione complessiva che noi ci dobbiamo porre, laddove, senza fare distinzione fra le varie categorie di cui alla legge del 1901, stabilisce che per tutti è necessario superare un esame equipollente all'esame di Stato previsto dall'articolo 33 della Costituzione.

E al riguardo non può essere considerato equipollente il diploma di laurea, perchè il comma 5 dell'articolo 33 prevede tre meccanismi di abilitazione, in quanto stabilisce che: «È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, per la conclusione di essi, ed infine per l'abilitazione all'esercizio professionale». Quindi, non si può dire che l'aver superato l'esame di Stato, in sede di conseguimento della laurea, possa costituire sostitutivo o equipollente dell'esame di Stato che è invece necessario per l'esercizio della professione.

Per questi motivi, dunque, insisterei nei rilievi fatti e nel chiedere che si possa

riconfermare l'impostazione originaria dell'articolo 1 del disegno di legge governativo.

GALLO. Vorrei fare una battuta rapidissima, vale a dire: il sottilissimo ragionamento del senatore Palumbo mi trova consenziente se potessi però accettare quella che è la sua premessa, ossia che in un giudizio di legittimità costituzionale si possa considerare come premessa maggiore una legge ordinaria rispetto ad altra legge ordinaria di contenuto più limitato. In realtà, nel giudizio di legittimità costituzionale la premessa maggiore è costituita dalla norma costituzionale che pone, nel caso in specie, l'esigenza dell'esame di Stato. A questo punto, dunque, se la Corte avesse ritenuto di dover trarre tutte le conseguenze, si sarebbe dovuta occupare anche della norma enunciata nella lettera a) dell'articolo 6 perchè la sua illegittimità sarebbe discesa dal contrasto con quella che è la vera premessa maggiore nel giudizio sulla legittimità costituzionale della legge. Questo la Corte non ha fatto e pertanto, non essendosi utilizzato lo strumento imposto dall'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che non parla di una possibilità ma usando l'indicativo pone un vero e proprio onere per la Corte costituzionale, dobbiamo concludere che la materia non è stata affatto toccata, è assolutamente impregiudicata e quindi ci pone nella situazione che aveva, nelle sue esigenze di fatto, già illustrato il Presidente.

VASSALLI, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, dopo questa ampia ed utilissima discussione, dobbiamo ora operare delle scelte concrete che, a seconda della strada che seguiremo, ci porteranno a conclusioni diverse.

La prima strada che potremmo seguire è quella indicata dal senatore Palumbo, il quale propone di tornare al testo governativo. Esso infatti si preoccupa dell'una e dell'altra categoria e, richiamandosi più alla motivazione che al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, prescrive che tutti, anche coloro che sono laureati in giurisprudenza, per essere abilitati al patrocinio innanzi alle preture debbano aver sostenuto con esito positivo un esame straordinario. Questa dunque è una

soluzione che possiamo decidere di adottare anche subito, ritirando il testo del Comitato ristretto.

Vi è poi una seconda strada altrettanto percorribile, che è quella di rivedere il testo del Comitato ristretto alla luce della discussione odierna, di rimeditarlo attentamente secondo le linee emerse dal nostro dibattito, consultando eventualmente il Consiglio nazionale forense in relazione ai vari riflessi che questa normativa potrebbe avere al riguardo, per poi concludere con una rimessione degli atti al Comitato ristretto. Vi è infine la terza ipotesi, profilata dal Presidente, di adottare *tout court* il testo elaborato dal Comitato ristretto.

Ora noi dobbiamo decidere, la discussione, come ripeto, è stata preziosa, ma adesso è il momento delle scelte per poi passare ad altro.

PRESIDENTE. A questo punto della discussione a me è sopravvenuto qualche dubbio in ordine alla compiutezza del testo che abbiamo predisposto in Comitato ristretto, fermo restando che sono dell'opinione di procedere nel suo esame, perchè nella sentenza dichiarativa di illegittimità della Corte vengono richiamate altre disposizioni che riguardano i patrocinatori legali, quali ad esempio il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, che all'articolo 1, comma 2, recita: «Nei comuni sedi di tribunali o capoluogo di provincia, il patrocinio innanzi alle preture oltre che da avvocati e procuratori, potrà essere esercitato transitoriamente anche da coloro che attualmente siano iscritti nell'albo dei patrocinatori, giusta l'articolo 2 del regio decreto 6 settembre 1923, n. 1920, salva la revisione di cui al successivo articolo 4». A questo punto, quindi, sarebbe opportuno anche vedere cosa dice l'articolo 2 del citato decreto n. 1920 ed operare un collegamento anche con tali norme.

BATTELLO. Se posso dare un chiarimento, il problema è il seguente: esisteva la legge 7 luglio 1901, n. 283, della quale discutiamo, riguardante il patrocinio legale nelle preture.

Il regio decreto 6 settembre 1923, n. 1920, aveva per oggetto la proroga dell'entrata in vigore della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza pretorile.

L'albo al quale si fa riferimento è quello previsto dall'articolo 7 del regio decreto 7 luglio 1901, n. 283.

Dopo il regio decreto n. 1920 è infatti intervenuto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, recante: «Norme riguardanti i patrocinatori legali». Anche questo regio decreto-legge fa riferimento alla normativa base, quella del 1901; recita infatti l'articolo 1: «Per il patrocinio innanzi alle preture, nulla è innovato alle norme vigenti anteriormente alla legge 25 marzo 1926, n. 453» (trattasi della legge recante l'ordinamento professionale).

«Nei comuni sedi di tribunali o capoluoghi di provincia, il patrocinio innanzi alle preture oltre che da avvocati e procuratori, potrà essere esercitato transitoriamente anche da coloro che attualmente siano iscritti nell'albo dei patrocinatori, giusta l'articolo 2 del regio decreto 6 settembre 1923, n. 1920, salva la revisione di cui al successivo articolo 4».

PRESIDENTE. Allora è chiaro che si fa sempre riferimento allo stesso albo.

BATTELLO. Dopo di che è entrata in vigore la legge 28 giugno 1928, n. 145, «Norme per il patrocinio innanzi alle preture», in cui non si innova niente. L'articolo 1, comma 1, recita:

«1. Ferme rimanendo le disposizioni vigenti per il patrocinio nelle preture dei comuni, che siano sede di tribunali o capoluogo di provincia, il patrocinio innanzi alle preture può soltanto essere esercitato, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale, osservate le disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 283, e del regolamento approvato con regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547».

PRESIDENTE. La Commissione è di fronte a una scelta, prima di tutto politica; la stessa che era alla base della formulazione del testo da parte del Comitato ristretto.

In occasione della necessità di intervenire a seguito della sentenza della Corte costituzionale, occorre decidere se sia opportuno varare

una normativa che regoli definitivamente tutta la questione del patrocinio legale, una normativa organica che preveda l'esaurimento di qualsiasi esercizio anomalo della funzione di patrocinatore legale, esaminando la posizione sia di coloro i quali debbono superare un esame di abilitazione, sia di coloro i quali sono già laureati e hanno esercitato fino a oggi il patrocinio legale.

La mia opinione è che sia opportuno procedere in questa direzione approvando il testo proposto dal Comitato ristretto. Se qualcuno è di avviso diverso occorre tornare ad esaminare il testo in sede di Comitato ristretto.

GALLO. L'articolo 1 potrebbe essere riformulato in Comitato ristretto.

RICCI. Il senatore Vassalli razionalmente ha parlato di tre alternative possibili a favore di una delle quali ella, Presidente, si è espresso.

Credo tuttavia che alla luce di quanto emerso in Commissione sia opportuno un momento di riflessione; anche per far sì che il provvedimento abbia una sua razionalità.

Allora, delle tre ipotesi avanzate dal senatore Vassalli, credo che sia più opportuna quella di tornare, sia pure in tempi rapidi e concentrati, in sede di Comitato ristretto, al fine di definire un testo il quale tenga conto dei rilievi emersi in Commissione. Potrebbe bastare anche una sola seduta del Comitato ristretto per elaborare questa norma, con il consiglio e il contributo che possono venirci da parte del Consiglio nazionale forense. Tutti sentiamo l'anomalia di un provvedimento di questo genere: esso riguarda l'avvocatura e in fondo viene discusso in Parlamento sulla base di una proposta del Governo, senza che sia stato ascoltato il massimo organo di autogoverno dell'avvocatura stessa.

Allora sarebbe opportuno procedere ad una audizione del Presidente del Consiglio nazionale forense.

FILETTI. A me pare che dobbiamo ritornare in sede di Comitato ristretto, perchè il testo licenziato, nella sua attuale formulazione, coinvolge anche tutte le figure professionali previste dalla lettera a) dell'articolo 6 della

legge 7 luglio 1901, n. 283, obbligandole a produrre il diploma di laurea e la certificazione rilasciata dalla cancelleria pretorile, mentre costoro già pacificamente esercitano l'attività di patrocinio legale nelle preture. A mio avviso potremmo limitarci a prevedere un limite temporale per l'esercizio del patrocinio legale in riferimento alle figure previste dalla lettera *a*), mentre per i soggetti di cui alla lettera *b*) potremmo adottare la disciplina di cui all'articolo 2 del testo proposto dal Comitato ristretto.

PALUMBO. Sono favorevole a restituire il disegno di legge al Comitato ristretto e particolarmente favorevole ad ascoltare i rappresentanti degli organi forensi. Infatti, su questo argomento, come su pochi altri, dobbiamo affrontare questioni molto specifiche che richiedono un contributo tecnico che ci può venire da quella parte. Mi pare allora che tutto sommato sia il Comitato ristretto a doversene occupare.

BATTELLO. Comunque si tratta di un parere, non di un contributo.

PALUMBO. Io lo considero un contributo che può essere raccolto, disatteso, modificato, eccetera.

Non mi pare che allo stato vi siano elementi per varare il testo così come è stato redatto in sede di Comitato ristretto.

GALLO. Signor Presidente, pur restando dell'opinione che il testo del Comitato ristretto potrebbe essere approvato considerato il preciso significato della statuizione della Corte costituzionale, proprio per renderlo maggiormente articolato e più vicino alla *ratio* che ha ispirato la decisione della Corte, riterrei opportuno un riesame del testo in sede di Comitato ristretto, considerando possibile correggere l'articolo 1 (della cui opportunità continuo ad essere fermamente convinto) attraverso l'introduzione di meccanismi che scaturiscono proprio dalla normativa che i colleghi hanno or ora richiamato al fine di superare quei rilievi che, anche se non scaturiscono oggi dalla decisione della Corte costituzionale, potrebbero prospettarsi in un futuro

più o meno prossimo e di cui certo il legislatore ordinario deve farsi carico. Del resto, mi sembra che questa sia l'opinione ormai condivisa da tutti i colleghi della Commissione.

Inoltre, sono anche favorevole alla consultazione dell'Ordine nazionale forense per acquisire un parere al riguardo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor presidente, per quanto riguarda l'acquisizione di un parere in merito dei rappresentati dell'Ordine nazionale forense, mi rimetto alla valutazione della Commissione, non ho motivo di oppormi.

Vorrei soltanto aggiungere che le osservazioni del senatore Palumbo non possono lasciare tutti nell'indifferenza. A mio avviso, gli argomenti addotti sono da approfondire a tal punto che ritengo che l'originario testo presentato dal Governo debba essere attentamente valutato. La discussione svolta in Commissione sembra infatti consigliare il ritorno *sic et simpliciter* a questo.

I rilievi espressi nel corso della discussione odierna sono già stati approfonditi dal Governo prima della presentazione di questo provvedimento. Vorrei quindi richiamare l'attenzione della Commissione su un punto della relazione che accompagna il disegno di legge di iniziativa governativa, laddove si legge: «D'altra parte, l'esame portato dalla Corte costituzionale sull'istituto del patrocinio è così completo e le motivazioni addotte presentano un carattere talmente generale da indurre a ritenere opportuna la predisposizione di una organica normativa che disciplini su nuove basi non solo la posizione delle persone contemplate dalla lettera *b*) dell'articolo 6 e dall'articolo 7 della citata legge n. 283 del 1901» - cui la sentenza stessa sembra specificatamente riferirsi - «ma anche quella dei soggetti indicati dalla lettera *a*) del predetto articolo 6». Ciò sta quindi a significare l'opportunità di prendere in considerazione l'intera materia.

PRESIDENTE. A questo punto, accogliendo l'orientamento emerso nel corso della discussione, il problema viene di nuovo demandato all'esame del Comitato ristretto, dove potranno

no essere svolti i necessari ulteriori approfondimenti per giungere, se possibile, ad una rapida definizione della questione, con l'intesa che in tale sede verrà recepito il contributo che i rappresentanti dell'Ordine nazionale forense potranno apportare ai lavori della Commissione.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

«Modifiche agli articoli 252, 253, 254, 263-bis, 263-ter e 340-bis del Codice di procedura penale» (2137)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche agli articoli 252, 253, 254, 263-bis, 263-ter e 340-bis del Codice di procedura penale».

Prego il senatore Gallo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, concernente: «Modifiche agli articoli 252, 253, 254, 263-bis, 263-ter e 340-bis del Codice di procedura penale», rappresenta una delle tante iniziative che il Governo ha assunto in attesa della definitiva approvazione del disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ed entra nel vivo di una materia che ha dato luogo alla proposizione di numerose istanze, alla sottolineatura di esigenze che appaiono di particolare importanza per cominciare ad adeguare ai principi generali la materia e, come si dice nella relazione che accompagna questo disegno di legge, per ampliare l'incidenza dei principi costituzionali nella regolamentazione dei provvedimenti di cattura, per uniformare quindi tutta la materia della disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale a principi di ordine costituzionale.

Questo disegno di legge viene ad essere caratterizzato da alcuni importanti momenti che, in parte, segnano quello che è il presupposto necessario ed indefettibile per l'emissio-

ne di un qualsivoglia provvedimento di cattura, sia ordine sia mandato. Si elencano poi, stante il presupposto che, come vedremo, viene significativamente modificato rispetto all'attuale testo codicistico, i casi nei quali si addivene al mandato di cattura, al provvedimento di cattura obbligatorio, e quelli in cui si addivene al provvedimento di cattura puramente e semplicemente facoltativo.

Inoltre abbiamo la nuova disciplina procedurale di alcuni momenti che appaiono di particolare interesse.

Vorrei cominciare innanzi tutto dall'esame articolo per articolo, lumeggiando quelle che sono le caratteristiche della normativa che viene proposta e le prime riflessioni che su tale normativa si possono fare, anche perchè c'è una norma, precisamente quella dell'articolo 2, che apre un problema di politica legislativa procedurale di importanza fondamentale.

L'articolo 1 contempla la sostituzione dell'articolo 252 del codice di procedura penale, ponendo quelle che definivo condizioni-presupposto per la emissione di provvedimenti di cattura. La prima parte dell'articolo 1 contempla la sostituzione dell'aggettivo «sufficienti», che compare nell'attuale testo dell'articolo 252, con l'aggettivo «gravi». Pertanto, per emettere un ordine di cattura, è necessario che esistano gravi indizi di colpevolezza, laddove l'articolo 252, oggi vigente, si limita a parlare, come dicevo, di indizi «sufficienti».

Vi è poi la seconda parte che così recita: «tuttavia, quando il magistrato ritiene che l'istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere per insufficienza di prove, e l'imputato non è stato già interrogato, è emesso mandato o ordine di comparizione». Confesso che non riesco a comprendere cosa significhi quel «tuttavia», che sembrerebbe preludere ad una norma derogatrice del principio che è stato enunciato nella prima parte del testo che ci viene proposto. Prima si afferma che vi devono essere gravi indizi di colpevolezza, poi si dice che, ciò nonostante, quando l'istruzione deve essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere per insufficienza di prove, e l'imputato non è stato già interrogato, è emesso mandato o ordine di comparizione. In questa seconda parte occorrerebbe sopprimere quel

«tuttavia», che non appare organicamente collegato all'esigenza espressa nella prima parte. Si dovrebbe cioè, dopo le parole «contro il quale il provvedimento viene emesso», iniziare con le parole «quando il magistrato ritiene che l'istruzione». Questa è la mia proposta, in ogni caso, lo ripeto ancora una volta, quel che mi sembra discutibile è la premessa del «tuttavia», che è la più idonea ad ingenerare equivoci circa il rapporto tra la prima e la seconda parte. «Tuttavia» significa «ciò nonostante», mentre la seconda parte, è, semmai, rafforzativa della prima, per cui la premessa non viene intaccata.

Molto più delicato, perchè non puramente formale e di tecnica legislativa, è l'articolo 2, che viene a sostituire l'articolo 263 del codice di procedura penale, nei casi in cui è emesso il mandato di cattura in via obbligatoria. Qui è operata una scelta precisa che il legislatore, in questo caso il Governo, ha compiuto in omaggio ai principi di garanzia che vorrebbero contrarre al massimo i poteri discrezionali in ordine all'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Vi è quindi l'elencazione di tutta una serie di fattispecie di delitti consumati o tentati - e a questo proposito trovo quanto mai opportuna la precisazione - sicchè si prescinde da considerazioni relative all'entità della pena, ma si prescinde altresì, fermo restando sempre il presupposto necessario dei gravi indizi di colpevolezza, da situazioni procedurali che in concreto rendano opportuna e, nel caso di specie, necessaria, l'emissione del provvedimento restrittivo.

È questo un problema di fondo perchè dobbiamo decisamente prendere posizione su questa elencazione che ha come correttivo il presupposto di cui all'articolo 1 e altre diverse considerazioni e orientamenti, cui ci siamo ispirati nel corso della nostra opera legislativa. Abbiamo cercato di limitare al massimo la tassatività di certe conseguenze di ordine processuale, in quanto ancorate a titoli astratti di reato, e abbiamo rapportato tali conseguenze ad una valutazione condotta in concreto.

Mi limito comunque solo a segnalare la questione, sulla quale i colleghi potranno e dovranno prendere posizione.

RICCI. Spero che il Governo non sostenga che questa sia una anticipazione del codice di procedura penale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Non vogliamo attribuire al Governo l'intento di un'anticipazione che sia vincolante agli effetti del tenore del nuovo codice di procedura penale. Diciamo solo che il Governo ha voluto proporci un disegno di legge che, per larga parte, viene incontro a quelle direttive cui ci siamo ispirati e che abbiamo tradotto nella legge-delega che dovrà essere esaminata dalla Camera dei deputati.

L'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dall'articolo 3 del presente disegno di legge. Si tratta dei casi in cui il mandato di cattura è facoltativo. La novità dell'articolo 3 è rappresentata dal fatto che scandisce una distinta disciplina a seconda che si tratti di casi in cui vi è pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova e casi in cui, invece, vi sia pericolo per la collettività a cagione, si dice, delle modalità del fatto, della personalità dell'imputato e così via. Si dispone poi che per le prime due ipotesi - pericolo nell'acquisizione o la genuinità della prova - debbano esistere i presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 236, che disciplina l'arresto. Per quanto concerne invece la situazione di pericolo derivante dalle modalità del fatto, dalla personalità dell'imputato, e quindi dal giudizio di previsione che questi venga a commettere gravi delitti della stessa indole di quello per cui si procede, ci si rifa alle condizioni di cui all'articolo 235, che sono, come tutti sappiamo, diverse da quelle previste per la prima ipotesi contemplata dal primo comma.

Si conclude con l'affermazione che il pericolo di fuga e il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova devono essere desunti da elementi specifici.

Qui, a parte la sottolineatura nascente dalla distinzione - che mi trova concorde - tra queste due categorie di fattispecie che abilitano il provvedimento restrittivo facoltativo, devo però sottolineare come le espressioni utilizzate in queste due norme «per l'acquisizione o la genuinità della prova», «se vi è pericolo, desunto dalle modalità del fatto e

dalla personalità dell'imputato, che questi commetta gravi delitti della stessa indole» debbano essere necessariamente rapportate, proprio per ottemperare a quella che è stata l'idea di fondo del Governo nella presentazione del disegno di legge, a quanto è stato da questo ramo del Parlamento legiferato in materia di direttive per il nuovo codice di procedura penale. Si tratta di correzioni che toccano non solo aspetti di forma ma anche aspetti di natura sostanziale. Quello però che mi pare possa accettarsi nel sistema che viene proposto attraverso l'articolo 3 è - torno a ripetere - la distinzione tra i due casi, di cui rispettivamente al primo e al secondo comma.

L'articolo 4 contiene una modifica, a mio avviso opportuna, all'articolo 263-*bis* relativo al riesame dei mandati e degli ordini di cattura. In sostanza, per semplificare lo scorrimento processuale e per non appesantire troppo i tempi di un processo si stabilisce che: «Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre immediatamente ricorso per cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame». Come si vede, si tratta di una norma di scorrimento sulla quale possiamo - a sommoso avviso di chi vi parla - convenire in quanto il motivo ispiratore è puramente e semplicemente di diritto e non attiene a ragioni di sostanza. In ogni caso, la proposizione del ricorso per cassazione non è obbligatoria, è soltanto ammessa, fermo restando che l'imputato può benissimo seguire la strada della richiesta di riesame e successivamente del ricorso per cassazione; la proposizione del ricorso, quando si è scelta questa strada, rende però inammissibile la richiesta di riesame.

L'articolo 5 inserisce, dopo il quinto comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale, una norma che ci trova, nel principio ispiratore, assolutamente consenzienti. Essa recita: «Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire in camera di consiglio, prima che il tribunale deliberi ai sensi del terzo comma. In tal caso il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero e al difensore non meno di cinque giorni prima di quello stabilito. Il

tribunale decide, sentite le parti, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti».

Non vi è chi non veda il profondo significato garantistico che ha la presenza del difensore nel momento in cui si deve discutere della richiesta di riesame. Il senatore Ricci si chiede che cosa significa l'espressione «può chiedere di intervenire in camera di consiglio», ebbene, essa mette in evidenza che ci troviamo di fronte ad un principio di contraddittorio.

RICCI. Però è espresso male.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Come ho già detto, sulla forma si possono fare numerosi rilievi.

Quello che però conta agli effetti dell'articolo 263-*ter* così modificato è la presenza del difensore nella discussione sulla richiesta di esame.

Molto importante mi sembra anche la sostituzione operata dall'articolo 6 del disegno di legge, il quale recita:

«1. Il secondo comma dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

“I difensori delle parti direttamente interessate hanno diritto di assistere ai confronti tra coimputati e tra imputati e testi. Il giudice può disporre, con provvedimento motivato, che l'atto sia compiuto senza l'intervento del difensore; in tal caso l'atto non può essere utilizzato come elemento di prova nel giudizio.

I difensori hanno altresì diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta”».

Questo è il contesto degli articoli che ci sono proposti attraverso il disegno di legge in esame, in ordine al quale, a parte il grosso problema sollevato dall'articolo 2 con quella elencazione di fattispecie astratte, torno a ripetere che appare particolarmente necessa-

rio un coordinamento ed un aggiustamento rispetto alle direttive di cui al disegno di legge delega approvato dal Senato relativo al nuovo codice di procedura penale, nonchè - come è emerso già da interventi estemporanei di qualche collega - una migliore definizione dei compiti, delle funzioni che il difensore può svolgere in relazione a determinati mezzi di ricorso che sono previsti già dal nostro ordinamento ed in ordine ai quali questo disegno di legge vuole arricchire le possibilità di difesa.

Si tratta quindi di un giudizio che per quanto riguarda l'insieme del provvedimento non può non essere positivo, ma che nello stesso tempo coglie la necessità di una rilettura particolarmente attenta che dovrebbe svolgersi attraverso l'opera di un Comitato ristretto, che il relatore chiede venga nominato. Ritengo che tale Comitato, in una o due sedute, potrebbe esaurire il suo compito, riservando - secondo la proposta del relatore - alla Commissione in seduta plenaria, data la importanza della materia, in modo particolare la discussione del testo dell'articolo 2. Qui infatti ci troviamo di fronte ad una scelta piuttosto impegnativa che non concerne aspetti meramente tecnici, rientrando nell'ambito dei motivi di ispirazione di tutta la costruzione processuale.

In altre parole, la mia proposta è che sia rimessa al Comitato ristretto segnatamente la rilettura in ordine alla conformità, alle direttive e alla migliore formulazione di quelli che sono i poteri, i compiti e le funzioni cui il difensore, ammesso ad una serie di atti dai quali oggi è escluso, è legittimato ai sensi di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare che questo provvedimento presenta degli indubbi collegamenti con il disegno di legge n. 254, di iniziativa del Governo, recante: «Nuove norme in materia di mandati ed ordini di arresto e di emissione di provvedimenti di cattura da parte del pubblico ministero e del pretore».

Parrebbe a me - ma voglio sentire in proposito il parere del relatore e del Governo - che forse sarebbe opportuno esaminare congiuntamente i due provvedimenti e cercare di giungere alla formulazione di un unico testo, anche perchè ci sono delle parti che

dovrebbero essere coordinate. In caso contrario, potrebbe infatti accadere che in un disegno di legge sia presente una certa formulazione diversa da quella che compare nell'altro provvedimento.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il relatore ritiene opportuna, anzi indispensabile, la fusione dei due provvedimenti, non solo per il coordinamento, che come lei rileva è necessario, ma anche per l'identità della materia trattata.

Quindi auspico la formazione di un testo unico che venga a conglobare sia la disciplina della limitazione dei poteri di cattura del pubblico ministero e del pretore, sia i presupposti stessi di tali poteri. Oserei dire che il provvedimento in esame è la «testa di capitolo» del disegno di legge Martinazzoli, perchè evidentemente prima di procedere ad una limitazione dei poteri di cattura del pubblico ministero e del pretore occorre definire o ridefinire le condizioni generali ed i presupposti particolari per l'emanazione di provvedimenti di questo genere. È il disegno di legge Martinazzoli che si deve dunque innestare su quello al nostro esame sotto il profilo dell'organicità e della sistematicità procedurale.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Restano dunque da nominare i membri del Comitato ristretto la cui costituzione è stata richiesta dal relatore.

Propongo, per evidenti motivi, che la composizione di tale Comitato sia analoga a quella del Comitato esistente in ordine al disegno di legge n. 254.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo che ai membri del Comitato testè da lei richiamato sia aggiunto il senatore Ricci, il quale ha dimostrato particolare interessamento alla materia.

PRESIDENTE. Alla luce di questa ultima proposta del senatore Gallo, il Comitato ristretto in oggetto, che sarà da me presieduto, risulta composto dai senatori Battello, Franza,

2^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1987)

Gallo, Giangregorio, Palumbo, Ricci, Russo, Vassalli.

Stante l'affinità, come ho già rilevato, del disegno di legge n. 254 con quello in titolo, l'esame dei due provvedimenti si svolgerà congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO